



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Città Metropolitana di Palermo



IMPOSTA DI SOGGIORNO

E' entrato in vigore nel mese di gennaio 2018 l'imposta di soggiorno nella strutture ricettive di questo Comune.

Documentazione allegata:

- Regolamento
- Comunicazione Trimestrale
- dichiarazione omesso versamento
- Ricevuta
- Modello 21

Il Responsabile del 6° Settore
f.to Rocco Salvatore Rappa



Comune di Isola delle Femmine

Città Metropolitana di Palermo

6* Settore "Tributi"



REGOLAMENTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	4
Articolo 4 - Tariffe	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	5
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	6
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	7
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	8
Articolo 9 - Sanzioni	8
Articolo 10 -Riscossione coattiva	9
Articolo 11- Rimborsi	9
Articolo 12 - Contenzioso	9

Articolo 1

Oggetto del Regolamento e competenze

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Al Consiglio Comunale compete:
 - l'istituzione dell'imposta di soggiorno;
 - l'approvazione e la modifica del relativo regolamento;
 - la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
4. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate con il presente atto si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f), del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e comunque entro la misura massima stabilita dalla normativa.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23 ed il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Isola delle Femmine, in materia di:
 - turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
 - la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali;
 - i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2017, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe, decorre dal sessantesimo giorno dell'entrata in vigore della delibera di approvazione del presente regolamento. A partire dal 2018, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorreranno dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Isola delle Femmine.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi:
- Alberghi;
 - residenze turistico-alberghiere;
 - campeggi;
 - villaggi turistici;
 - case per ferie;
 - ostelli;
 - affittacamere;
 - case e appartamenti per vacanze;
 - appartamenti ammobiliati per uso turistico;
 - attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast);
 - agriturismo;
 - strutture di turismo rurale;
 - gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Isola delle Femmine.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, comma 4, che si trovano nel territorio del Comune di Isola delle Femmine e non risulta iscritto alla sua anagrafe.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - il gestore della struttura ricettiva di cui al precedente articolo 2, comma 4;
 - il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 5-ter del decreto legge n.50/2017, convertito nella legge n. 96/2017;
 - l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge n. 50/2017 convertito nella legge n.96/2017.

Articolo 4

Tariffe

1. In sede di prima applicazione le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture sono determinate come segue:
 - € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona negli alberghi a 1 e 2 stelle
 - € 1,00 (euro uno/50) al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
 - € 1,50 (euro due/00) al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;

- € 2,00 (euro due/50) al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
- € 2,50 (euro tre/00) al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona nei bed and breakfast a 1 e 2 stelle;
- € 1,00 (euro uno/00) al giorno per persona nei bed and breakfast a 3 stelle;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona negli affittacamere;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona nelle case per ferie;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona nel caso delle locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Articolo 5

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 65° anno di età;
- i volontari che prestano servizio in occasione di emergenze e calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel T.U. di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- coloro che partecipano a programmi di mobilità europei, regionali e nazionali (es. "Erasmus", "Europa per i Cittadini") per la durata del soggiorno, previo rilascio dell'autocertificazione ai fini dell'esenzione dell'imposta di soggiorno resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura è finalizzato alla partecipazione al programma in oggetto;
- disabili.

2. Usufruiscono di agevolazioni di pagamento dell'imposta:

- le famiglie numerose oltre cinque componenti, corrisponderanno l'imposta solo 5 di essi che rientrano nelle categorie individuate al presente articolo

- coloro che soggiornano per periodi superiori a 4 giorni consecutivi, son tenuti al pagamento dell'imposta fino al quattordicesimo pernottamento compreso. Dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in avanti, l'imposta non è dovuta.

Articolo 6

Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nel precedente articolo 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.
2. I soggetti indicati al precedente articolo 3 comma 2, sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza mediante emissione di apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente, avendo cura di conservarne una copia;
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'eventuale esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
 - I soggetti indicati all'articolo 3 comma 2 del presente Regolamento , hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
3. Il gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. n. 267/2000, deve presentare al Settore Economico Finanziario del Comune di Isola delle Femmine, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, il Conto di Gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (modello 21).
4. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di Soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

5. Il Conto della Gestione deve essere presentato, debitamente compilato e sottoscritto, dal Gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso Settore Economico Finanziario del Comune di Isola delle Femmine, oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in originale compilata e sottoscritta dal gestore o per mezzo della P.E.C. all'indirizzo finanziaria@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it, nel qual caso il documento contenente Conto di Gestione, dovrà essere firmato digitalmente dal gestore.
6. Il Comune è tenuto a segnalare alla Corte dei Conti la mancata presentazione del Conto della Gestione.
7. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale (oppure su altro documento non fiscale in caso di B & B non imprenditoriale) rilasciata al cliente, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando in ogni caso la seguente dicitura: *“assolta imposta di soggiorno pari a € - deliberazione C.C. n°32/2017.”*;
8. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:
 - copia delle quietanze debitamente numerate e datate rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
 - copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune;
 - copia dei riversamenti effettuati alla Tesoreria dell'Ente (Bonifici, bollettini postali, ecc.);
 - ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 del presente Regolamento, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvederà alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, nonché al successivo versamento al Comune di Isola delle Femmine.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) su apposito conto corrente postale n°9596626 intestato: “Comune di Isola delle Femmine – Imposta di Soggiorno”;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Isola delle Femmine (Pago PA), in corso di attivazione.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30,00%) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del d.lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui al precedente articolo 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (euro centocinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui al precedente articolo 6, comma 2, punto 1), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,000 (euro venticinque/00) a € 100,00 (euro cento/00), ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui al precedente articolo 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (euro centocinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi del precedente articolo 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da

€ 150,00 (euro centocinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
4. Qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a € 50,00 (euro cinquanta/00) la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
5. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 10,00 (euro dieci/00).

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

SOGGETTI ESENTI DALL'IMPOSTA:

i disabili	periodo	n° _____ ospiti	n° _____ pernottamenti

Minori fino al compimento dei 14 anni e gli anziani oltre il compimento dei 65 anni	periodo	n° _____ ospiti	n° _____ pernottamenti

I volontari che prestano servizio in occasione di emergenze e calamità	periodo	n° _____ ospiti	n° _____ pernottamenti

Gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati	periodo	n° _____ ospiti	n° _____ pernottamenti

Il personale appartenente alla Polizia di stato e alle altre forze dell'ordine che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica	periodo	n° _____ ospiti	n° _____ pernottamenti

Coloro che partecipano a programmi di mobilità europei, regionali e nazionali per la durata del soggiorno	periodo	n° _____ ospiti	n° _____ pernottamenti

- che allega n° _____ attestazioni per esenzione del pagamento dell'imposta
- che allega n° _____ documentazione ovvero dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 E 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm., relative a coloro che partecipano a programmi di mobilità europei, regionali e nazionali
- che allega n° _____ dichiarazioni di omesso versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo

DATA _____

FIRMA _____

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

(Originale da trasmettere al Servizio Tributi del Comune
e copia da conservare a cura del gestore della struttura)

DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il / La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Via/Piazza _____ n° _____
Tel _____ Codice Fiscale _____ ,

consapevole che:

- con delibera di C.C. n°32 del 09/11/2017 il Comune di ISOLA DELLE FEMMINE ha introdotto l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011;
- per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 del suddetto Regolamento;

DICHIARA

Di essere giunto presso la struttura ricettiva sita in Isola delle Femmine e denominata _____

di essere stato informato dell'obbligo di corrispondere l'imposta di soggiorno per il periodo
dal ____/____/____ al ____/____/____;

Di ritenere di non corrispondere al gestore della struttura presso la quale soggiorna l'imposta per un importo di euro _____, calcolata sulla base dei giorni di durata del soggiorno e della misura dell'imposta;

Che l'omissione del versamento dell'imposta di soggiorno è dovuta ai seguenti motivi:

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Isola delle femmine, lì _____

Il Dichiarante (Ospite della struttura ricettiva)

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Settore Tributi

PIANO LEVANTE N. 14 – TELEFONO 091 - 8679270

RICEVUTA PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Denominazione struttura ricettiva:

Quietanza n. _____

Data _____

Il Sig. _____

nato a _____ il _____

residente in _____

ha versato € _____ (in cifre) _____ a titolo di imposta di soggiorno

per n° _____ pernottamenti per n° _____ persone.

ISOLA DELLE FEMMINE, li _____

(da trattenere presso la struttura)

Timbro e firma struttura ricettiva

=====

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Settore Tributi

PIANO LEVANTE N. 14 – TELEFONO 091 - 8679270

RICEVUTA PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Denominazione struttura ricettiva:

Quietanza n. _____

Data _____

Il Sig. _____

nato a _____ il _____

residente in _____

ha versato € _____ (in cifre) _____ a titolo di imposta di soggiorno

per n° _____ pernottamenti per n° _____ persone.

ISOLA DELLE FEMMINE, li _____

(da consegnare al cliente)

Timbro e firma struttura ricettiva

MOD. 21 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

DATI ANAGRAFICI

ESERCIZIO ANNO	
----------------	--

DENOMINAZIONE STRUTTURA RICETTIVA

CLASSIFICAZIONE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE		TOTALE		

..... ,

li.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine


VISTO DI REGOLARITA'

ISOLA DELLE FEMMINE

li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





COPIA

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
(Provincia di Palermo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 09-11-2017

OGGETTO: Istituzione imposta di soggiorno - Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno. .

L'anno 2017, il giorno nove del mese di novembre, con inizio alle ore 17.00 nella sala delle adunanze Padre Bagliesi del Comune di Isola delle Femmine, convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio Comunale con procedura ordinaria.

Presiede la seduta: l'Avv. Rappa Pietro Salvatore

All'appello risultano:

RAPPA PIETRO SALVATORE CALTANISSETTA GIUSEPPE NEVOLOSO BENEDETTO GUERCIO BARTOLA PALAZZOLO ANTONINO DOMENICO BILLECI ORAZIO LUCIDO ANNA GAIA GRADINO VIVIANA CROCE GIOVANNA PROVENZA ANNA PUCCIO MARIA GRAZIA PAGANO GIUSEPPE CATANIA MARIA ROSA NEVOLOSO ORAZIO GIAMBONA DANIELA	
Presenti n. 15	Assenti n. 0

Sono presenti in aula:

(SINDACO) BOLOGNA STEFANO

(ASSESSORI) CALTANISSETTA GIUSEPPE E LUCIDO ANNA MARIA

Scrutatori i Consiglieri Signori: GRADINO VIVIANA, PROVENZA ANNA E GIAMBONA DANIELA

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Avv. Rappa Pietro Salvatore, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Anna Genova, il quale provvede alla redazione del presente verbale

La seduta è pubblica.

Il Responsabile del Settore Tributi, propone al Consiglio Comunale di approvare la seguente proposta di deliberazione: Istituzione imposta di soggiorno - Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI

PREMESSO

- che l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

DATO ATTO

- che, ai sensi del medesimo articolo 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;
- che l'articolo 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- che il Comune di Isola delle Femmine, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende

necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

- che, altresì, il Comune di Isola delle Femmine rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate nell'ultimo biennio ed in particolare:

	2016	2017
Numero presenze settore alberghiero	81.270	91.088
Numero presenze settore extra-alberghiero - esercizi complementari	13.155	14.667
TOTALI	94.425	105.755

RITENUTO

- che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;
- che, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

VISTO

- lo schema di Regolamento da adottare predisposto dal Responsabile del 6° Settore-Tributi;

ACQUISITO

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tributi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
- parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione espresso in data 16 ottobre 2017 acquisito al protocollo generale del Comune in data 17 ottobre 2017 al n°14930, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **ISTITUIRE**, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23, e per quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n°50, nel Comune di Isola delle Femmine l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno.
2. **APPROVARE** pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione.
3. **DARE ATTO**
 - che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
 - che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
4. **PREVEDERE** per l'anno 2017, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di €5.000,00.
5. **DICHIARARE**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n°267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno.

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Rocco Salvatore Rappa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Presidente** introduce l'argomento:

Il **Sindaco** relaziona, rileva che è un regolamento che introduce la possibilità per i Comuni di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Il gettito derivante da dette imposte, prosegue, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, sostegno alle strutture ricettive interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L'Amministrazione aveva già l'intendimento di istituirla ma vi era stato il blocco su nuove tasse inserite nella legge finanziaria, adesso, con una nuova normativa ciò è possibile. I numeri alti dei turisti che si sono registrati già dal 2016 consentiranno, con l'introduzione di questa tassa, di migliorare il pacchetto turistico che attualmente è scarso, per le poche risorse economiche. In futuro, potremmo migliorare i servizi, potremmo investire sull'arredo, sulla viabilità,

riqualificare il borgo marinaro, (ENTRA PAGANO GIUSEPPE. Presenti 15 Consiglieri Comunali) fare piste ciclabili, isolare il mare dalle macchine, fare parcheggio etc...entro dicembre avremo 200mila euro per lo scalo, riservare la zona della Torre e riqualificare le zone circostanti etc..etc..

La tassa di soggiorno conclude, deve servire a migliorare e valorizzare il nostro territorio e di seguito elenca le varie tariffe previste.

Prende la parola il Consigliere Nevoloso Orazio, rileva che sulla visione prospettica del paese fatta dal Sindaco, non si può non essere d'accordo è sul modo di arrivarci che abbiamo qualche dubbio.

La formula del Sindaco, prosegue, è palesemente sbagliata, anzi era il momento opportuno per il nostro paese che mentre gli altri Comuni mettono questo balzello, noi dovevamo diventare più competitivi. Invece, mettiamo in crisi le nostre strutture turistiche con le strisce blu, la super TARI, la super IMU ed in più il balzello. Noi, afferma, non vogliamo far chiudere le nostre strutture alberghiere. Certo, non è colpa dei cittadini se non vi sono fondi nella cassa Comunale e questa tassa è un modo per racimolare e spendere in qualche festa.

Questa è una scelta anacronistica, questa tassa è un colpo di grazia per le nostre strutture ricettive. Noi, vogliamo fare una scelta diversa, aiutarli dopo anni di crisi. Rendere più attrattivo il nostro territorio sarebbe fare aprire nell'immediato la metropolitana, questo è essere competitivi. Non si può parlare di imposta di soggiorno a Isola delle Femmine. Possiamo, prosegue, diventare più forti e competitivi dei Comuni limitrofi, ma non in questo modo. Assumiamoci la responsabilità di non aver fatto un progetto turistico serio in questi tre anni, ultima estate isolana è stata fatta dalla Commissione Straordinaria, poi più nulla. Questa è una tassa, afferma che mette in ginocchio le nostre strutture. Occorre prima migliorare i servizi e poi mettere la tassa.

Il Consigliere Gradino Viviana, in riferimento a quanto esplicitato dal Consigliere Nevoloso Orazio, rileva che per migliorare occorrono i mezzi finanziari e per andare verso il futuro necessitano scelte coraggiose che poi daranno i suoi frutti. Io, afferma, preferisco aver delle critiche domani ed avere il consenso dopo.

Il Consigliere Pagano Giuseppe, chiede se vi sono stati degli incontri con gli albergatori.

Risponde il Sindaco, riferisce che non vi sono stati incontri sul punto ma, bensì sui rifiuti, sulla riduzione della TARI e quant'altro, nessuna critica degli albergatori sulle strisce blu. Noi, prosegue, in questi tre anni ci siamo impegnati a far crescere il paese nella pulizia e tutt'ora lo facciamo, non è semplice. L'immagine del paese è stata rilanciata e lo si comprende dal numero di presenze nel periodo estivo. Nel nostro territorio vi sono anche delle Eccellenze con la riserva marina orientata, l'aria marina protetta. Noi, afferma con questi introiti non vogliamo fare le feste. Noi, non abbiamo voluto fare l'estate isolana per dignità, non si poteva fare con un bilancio che non permetteva di spendere. Io coinvolgo il mio gruppo per sollevare il nostro Comune che era su una via di quasi non ritorno. Occorre fare delle scelte senza pensare

al consenso elettorale, questo lo può fare la Minoranza perché più semplice e non la Maggioranza. Non possiamo ostacolare la speranza per un futuro migliore.

Il Consigliere Guercio Bartola, è una tassa che si paga in ogni città che abbiamo visitato e non abbiamo certo contestato, lo sapevamo e se questo rende poi migliori i luoghi dove ci rechiamo, ciò è un fatto positivo. Questa tassa di cui stasera si discute serve per rivalutare il nostro paese.

Il Consigliere Giambona Daniela, io non mi ritrovo in ciò che ha affermato la Consigliera Guercio Bartola ma anzi il mio pensiero è pienamente opposto. Anch'io ho viaggiato in Europa ad al Nord Italia e pagato la tassa di soggiorno ben volentieri. Questo, prosegue, per i servizi che non sono assolutamente paragonabili a quelli che abbiamo attualmente nel nostro paese. Prima occorre fornire i servizi e poi farli pagare. Noi, ad oggi, non siamo riusciti a fornire ai turisti i servizi minimi, in questi ultimi anni, non si può chiedere un ulteriore aggravio di spesa. Questa entrata, prosegue, si potrebbe trovare in altro modo, come ad esempio effettuando ulteriori tagli alle spese. Comunque, resta fermo il nostro pensiero che è quello di essere contrari a questa tassa. Inoltre vi è da evidenziare che vi sono altri modi per agire in tal senso. Non si è tenuto conto che la comunicazione delle strutture ricettive sui prezzi è già avvenuta per il 2018 così come le prenotazioni. Se è pur vero che questa tassa verrà istituita non si vede la necessità di farla nascere per il 2018, perché quando il turista arriverà non informato, si troverà a pagare questa ulteriore somma, creerà senz'altro del malcontento. Se necessita che questa tassa venga istituita, bisognerà rivedere i parametri in maniera da iniziare, in maniera leggera e non con quelli indicati nella proposta.

Il Consigliere Palazzolo Antonino, occorre vigilare affinché questa entrata venga spesa per migliorare i servizi e rilanciare il turismo nel nostro territorio.

Il Consigliere Nevoloso Orazio, apprezzo il coraggio e la sfida della Maggioranza che comunque lo fa sulle tasche dei cittadini isolani, l'introduzione di questa tassa andrebbe condivisa con le strutture alberghiere. Non ha senso sapere di pagare una tassa in più dopo aver verificato i costi e prenotato. Questo agire dell'Amministrazione e voler mettere una pezza al male amministratore perché non ci si chiede se questi 150mila euro servono per coprire gli interessi sull'anticipazione di cassa che il Comune paga per non approvare un bilancio che arriva con il Commissario ad Acta.

Questa tassa è sbagliata nell'idea e ne fine e secondo le norme di legge in quanto doveva essere introdotta entro i termini dell'approvazione del bilancio.

Il Consigliere Bartola Guercio, invita ad un migliore dialogo anche nei toni.

Il Consigliere Pagano Giuseppe, evidenzia che questa imposta che vuole istituire l'Amministrazione, in realtà è un sistema solo ed esclusivamente per fare cassa. Se effettivamente, prosegue, la Maggioranza aveva intenzione di utilizzare gli introiti per garantire dei servizi, avrebbe introdotto un obbligo nel capitolo di entrare del vincolo del 50% delle entrate per attività inerenti al rilancio del turismo e delle attività ricettive, prova né sta che il modus operandi di questa Amministrazione viene confermata nei correttivi al bilancio in ordine alla richiesta di chiarimenti della Corte dei Conti dove, sebbene il 50% delle entrate da

violazione del Codice della Strada devono essere vincolate ed utilizzate per attività tipo rifacimento delle strade, cartellonistica etc.. etc., in realtà sono state utilizzate per fini altri e diversi da quelli indicati dalla legge. Mi sarei aspettato, prosegue, che all'interno del Regolamento (così come Regolamenti di altri Comuni) fosse stato previsto che una parte delle entrate fosse riservata agli albergatori o strutture ricettive per spese inerenti la struttura stessa. Quindi, non prevediamo che una parte venga restituita né sono stati invitati né sentiti gli albergatori. Non si comprende con quali criteri sono state stabilite le tariffe proposte. Questo, conclude, non è modo di fare un Regolamento.

Il Consigliere Billeci Orazio, interviene, evidenziando che, tutti i problemi evidenziati dalla Minoranza che sono contrari all'istituzione della tassa, nascono perché il Consigliere Giambona Daniela è titolare di un campeggio.

Dopo discussioni;

Il Presidente chiede se vi sono emendamenti da presentare ed il PDR preannuncia che vi sono quattro Emendamenti.

Viene sospeso il Consiglio Comunale per dieci minuti 19,40.

Ore 20.00. Riprende la seduta Consiliare , presenti 15 Consiglieri Comunali.

Il Presidente legge il 1° Emendamento .

Per dichiarazione di voti i Capigruppo preannuncia il voto favorevole;

Ai voti 15 favorevoli.

Il Consiglio Comunale approva il 1° Emendamento.

2° Emendamento

Il Presidente legge il 2° Emendamento.

Per dichiarazione di voto i Capigruppo preannunciano il voto Favorevole.

Ai voti 15 voti favorevoli.

3° Emendamento

Il Presidente legge il 3° Emendamento

Per dichiarazione di voto: Capogruppo di Maggioranza preannuncia il voto contrario.

Il Capogruppo di Opposizione preannuncia il voto favorevole.

Il Presidente mette ai voti il 3° Emendamento che ottiene il seguente risultato:

Voti contrari 10;

Voti favorevoli 5;

Il Consiglio Comunale non approva

4° Emendamento:

Il Presidente legge il 4° emendamento.

Il Capogruppo per dichiarazione preannuncia il voto favorevole:

Ai voti 15 favorevoli;

Di seguito;

Il **Presidente** mette ai voti la proposta avente ad oggetto "Istituzione imposta di soggiorno. Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta" così come emendato;

Invita i Capigruppo alle dichiarazioni di voto: rileva che il nostro da sempre, è stato un paese turistico, adesso visto l'incremento rilevato in questi ultimi anni, l'introduzione della tassa di soggiorno non può che condividersi trattandosi peraltro di un tributo che si paga in tutte le località turistiche. Grazie a questa imposta sfruttiamo la bellezza del nostro territorio per poter finanziare spese che migliorino la qualità dei servizi

Il Capogruppo di Opposizione Orazio Nevoloso, rileva che l'introduzione di questa tariffa viola l'art. 1 della legge 169/2006 ed avviene che il parere negativo dei Revisori dei Conti punto 4) che prevedeva di imputare Cinquemila Euro già nel bilancio 2017, cioè non è possibile quando l'art. 3 del Regolamento prevede la sua entrata in vigore dopo 60 giorni della sua entrata e quindi dall'08 gennaio 2018 questa è una violazione di legge.

Il **Sindaco** replica che la proposta era già pronta da Agosto.

Continua l'intervento il **Consigliere Orazio Nevoloso**, abbiamo espresso, prosegue tutto il nostro dissenso sull'Istituzione di questo Regolamento, che è un'altra delibera sanatorie di questa Amministrazione che spende 150 mila euro di interessi su anticipazione di cassa e li va a recuperare dalle strutture ricettive nell'esprimere tutto il nostro dissenso a questo Regolamento, il Capogruppo dichiara che in questa seduta le dichiarazioni del Consigliere Orazio Billeci potrebbero configurare un interesse privato, del Gruppo PDR e il Consigliere Giambona Daniela, in atti pubblici e pertanto ci riserviamo di difendere la nostra onorabilità presso le sedi opportune.

Il **Presidente** mette ai voti la proposta così come sopra esplicitata che ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli 10;

Voti contrari 5;

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA.

Di seguito:

IL CONSIGLIO COMUNALE


Vista la superiore discussione;

Vista la superiore votazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal relativo responsabile di settore sulla proposta n. 33 del 25-10-2017 che si riporta in sintesi dopo il dispositivo del presente provvedimento;

DELIBERA

Di approvare la sopracitata proposta di deliberazione: "Istituzione imposta di soggiorno - Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno".



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
(Provincia di Palermo)

Proposta n. 33 del 25-10-2017

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE

Isola delle Femmine lì, 25-10-2017

Il Responsabile del Settore
F.TO- RAPPÀ ROCCO SALVATORE -

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
F.to (Avv. Rappa Pietro Salvatore)

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Genova Anna)

Consigliere Anziano
F.to (Puccio Maria Grazia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune da oggi 23/11/2017 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Genova Anna)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


(art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
essendo trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.

Data, _____

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Genova Anna)



Comune di Isola delle Femmine

Città Metropolitana di Palermo

6* Settore "Tributi"

REGOLAMENTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	4
Articolo 4 - Tariffe	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	5
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	6
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	7
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	8
Articolo 9 - Sanzioni	8
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	9
Articolo 11- Rimborsi	9
Articolo 12 - Contenzioso	9

Articolo 1

Oggetto del Regolamento e competenze

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Al Consiglio Comunale compete:
 - l'istituzione dell'imposta di soggiorno;
 - l'approvazione e la modifica del relativo regolamento;
 - la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
4. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate con il presente atto si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f), del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e comunque entro la misura massima stabilita dalla normativa.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23 ed il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Isola delle Femmine, in materia di:
 - turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
 - la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali;
 - i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2017, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe, decorre dal sessantesimo giorno dell'entrata in vigore della delibera di approvazione del presente regolamento. A partire dal 2018, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorreranno dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Isola delle Femmine.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi:

- Alberghi;
- residenze turistico-alberghiere;
- campeggi;
- villaggi turistici;
- case per ferie;
- ostelli;
- affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze;
- appartamenti ammobiliati per uso turistico;
- attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast);
- agriturismi;
- strutture di turismo rurale;
- gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Isola delle Femmine.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, comma 4, che si trovano nel territorio del Comune di Isola delle Femmine e non risulta iscritto alla sua anagrafe.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - il gestore della struttura ricettiva di cui al precedente articolo 2, comma 4;
 - il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 5-ter del decreto legge n.50/2017, convertito nella legge n. 96/2017;
 - l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge n. 50/2017 convertito nella legge n.96/2017.

Articolo 4

Tariffe

1. In sede di prima applicazione le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture sono determinate come segue:
 - € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona negli alberghi a 1 e 2 stelle
 - € 1,00 (euro uno/50) al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
 - € 1,50 (euro due/00) al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;

- € 2,00 (euro due/50) al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
- € 2,50 (euro tre/00) al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona nei bed and breakfast a 1 e 2 stelle;
- € 1,00 (euro uno/00) al giorno per persona nei bed and breakfast a 3 stelle;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona negli affittacamere;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona nelle case per ferie;
- € 0,50 (euro uno/00) al giorno per persona nel caso delle locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Articolo 5

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 65° anno di età;
- i volontari che prestano servizio in occasione di emergenze e calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel T.U. di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- coloro che partecipano a programmi di mobilità europei, regionali e nazionali (es. "Erasmus", "Europa per i Cittadini") per la durata del soggiorno, previo rilascio dell'autocertificazione ai fini dell'esenzione dell'imposta di soggiorno resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura è finalizzato alla partecipazione al programma in oggetto;
- disabili.

2. Usufruiscono di agevolazioni di pagamento dell'imposta:

- le famiglie numerose oltre cinque componenti, corrisponderanno l'imposta solo 5 di essi che rientrano nelle categorie individuate al presente articolo

- coloro che soggiornano per periodi superiori a 4 giorni consecutivi, sono tenuti al pagamento dell'imposta fino al quattordicesimo pernottamento compreso. Dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in avanti, l'imposta non è dovuta.

Articolo 6 Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nel precedente articolo 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.
2. I soggetti indicati al precedente articolo 3 comma 2, sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza mediante emissione di apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente, avendo cura di conservarne una copia;
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'eventuale esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
 - I soggetti indicati all'articolo 3 comma 2 del presente Regolamento, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
3. Il gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. n. 267/2000, deve presentare al Settore Economico Finanziario del Comune di Isola delle Femmine, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, il Conto di Gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (modello 21).
4. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di Soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

5. Il Conto della Gestione deve essere presentato, debitamente compilato e sottoscritto, dal Gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso Settore Economico Finanziario del Comune di Isola delle Femmine, oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in originale compilata e sottoscritta dal gestore o per mezzo della P.E.C. all'indirizzo finanziaria@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it, nel qual caso il documento contenente Conto di Gestione, dovrà essere firmato digitalmente dal gestore.
6. Il Comune è tenuto a segnalare alla Corte dei Conti la mancata presentazione del Conto della Gestione.
7. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale (oppure su altro documento non fiscale in caso di B&B non imprenditoriale) rilasciata al cliente, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando in ogni caso la seguente dicitura: "*assolta imposta di soggiorno pari a € - deliberazione C.C. n. ____/____.*";
8. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:
 - copia delle quietanze debitamente numerate e datate rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
 - copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune;
 - copia dei riversamenti effettuati alla Tesoreria dell'Ente (Bonifici, bollettini postali, ecc.);
 - ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 del presente Regolamento, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvederà alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, nonché al successivo versamento al Comune di Isola delle Femmine.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) su apposito conto corrente postale n. _____ intestato: "Comune di Isola delle Femmine – Imposta di Soggiorno";
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Isola delle Femmine (Pago PA), in corso di attivazione.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30,00%) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del d.lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui al precedente articolo 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (euro centocinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui al precedente articolo 6, comma 2, punto 1), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,000 (euro venticinque/00) a € 100,00 (euro cento/00), ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui al precedente articolo 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (euro centocinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi del precedente articolo 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da

€ 150,00 (euro centocinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
4. Qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a € 50,00 (euro cinquanta/00) la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
5. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 10,00 (euro dieci/00).

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.




Allegato

Oggetto: EMENDAMENTO N° 1 - REGOLAMENTO TASSA SOGGIORNO

Sostituire all' ART. 5, comma 1, primo periodo

"10°" con "14°" e "70°" con "65°"

I Consiglieri Comunali






- VV' ALTA
ISOLA... S.


Oggetto: EMENDAMENTO N° 2 - REGOLAMENTO TASSA SOGGIORNO

SOSTITUIRE ALL'ART. 5, comma 2, secondo periodo

"40" con "4"

I Consiglieri Comunali



Cristiano M. Fay





OGGETTO: EMENDAMENTO N° 3 - REGOLAMENTO TASSA SOGGIORNO

INTRODUZIONE DELL'ART. 5 bis

"Le tariffe non si applicano nel periodo di bassa

stagione: dal 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO e
dal 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE

I Consiglieri Comunali



Oggetto: EMENDAMENTO N° 4 - REGOLAMENTO TASSA
SOGGIORNO

Ridurre gli importi delle tariffe all'ART. 4 L.
E 0,50 PER OGNI SINGOLA VOCE DI TARIFFA.

Per tanto, sostituire:

- € 1,00 con € 0,50
- € 1,50 con € 1,00
- € 2,00 con € 1,50
- € 2,50 con € 2,00
- € 3,00 con € 2,50

I Consiglieri Comunali

